

C.A.R. PRIVATI

POLIZZA TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI

Modello CAR - Edizione 07/2024

POLIZZA C.A.R. PRIVATI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono state redatte secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”, e devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali.



INDICE

POLIZZA C.A.R. PRIVATI	2
GLOSSARIO	4
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
NORME COMUNI PER TUTTE LE SEZIONI.....	5
COSA È ASSICURATO	9
GARANZIE BASE	9
SEZIONE DANNI ALLE COSE	9
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	10
GARANZIE OPZIONALI	11
COSA NON È ASSICURATO	12
SEZIONE DANNI ALLE COSE	13
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	13
LIMITI DI COPERTURA	14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE	15
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	16



GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato / Beneficiario	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia	l'importo che viene detratto dall'Indennizzo per ciascun Sinistro
Indennizzo / Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scheda Tecnica di Polizza	la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti
Scoperto	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	VHV Italia Assicurazioni Spa che presta l'assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dalle parti.



NORME DI CARATTERE GENERALE

NORME COMUNI PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in Polizza: in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella Scheda Tecnica di Polizza. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) Rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) Consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) Uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il Premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in Polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Art. 1.2 - Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del Premio, se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 1.3 - Variazione di Rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società, che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Art. 1.4 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o, decorso il già menzionato periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o della sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.



Art. 1.5 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al Rischio.

Art. 1.6 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del Rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, Pag. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 1.7 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di Indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i Sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza. In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza, i massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del Premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di Indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Art. 1.8 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.9 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 1.10- Danni – Facoltà di recesso

Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dando comunicazione mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 1.11 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o la non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra



nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'Indennizzo o al Risarcimento.

Art. 1.12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, per le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 1.14 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 1.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione relativamente agli obblighi dell'Assicurato in caso di denuncia dei Sinistri, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata), alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza ovvero direttamente alla Direzione della Società ai seguenti recapiti:

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL)

Fax. +39 0437.938693

E-mail: sinistri.vhv@vhv.it

PEC: vhv@pec.it

Art. 1.18 - Coassicurazione

In presenza di coassicurazione, il testo della presente clausola è riportato nelle Condizioni Aggiuntive.

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

SEZIONE DANNI ALLE COSE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate

Art. 2.2 – Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per Sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 (quarantotto) ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 2.3 – Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Regolazione del Premio

La somma assicurata alla partita Opere ed impianti permanenti e temporanei deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- Lavori a corpo
- Lavori a misura
- Prestazioni a consuntivo
- Lavori in economia
- Ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione

Pertanto, la somma assicurata iniziale deve essere pari a:

- a) In caso di esistenza di contratto d'appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) In caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) In caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) In caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazione del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.



Gli eventuali aggiornamenti di somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 (tre) mesi successivi ad ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 3 (tre) mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il Premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di Rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del Premio che dovranno essere perfezionati entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione con versamento del Premio alla Società. I danni indennizzabili alla partita Opere ed impianti permanenti e temporanei della Sezione Danni alle cose saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del Sinistro.

Art. 2.4 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della Franchigia convenuta in Polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione. Per luogo di esecuzione delle opere si intende il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata in Polizza – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Art. 3.2 - Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della Franchigia convenuta per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 3.3 - Gestione delle controversie – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie opzionali, da intendersi quali condizioni aggiuntive di copertura, e/o estensioni di garanzia, sono inserite nella Scheda Tecnica di Polizza.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.1 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) Atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 4.2 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 4.3 – Rischio Cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

Causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- c) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. "Violazione della Privacy e dei Dati";
2. "Violazione del Sistema Informatico".

Per tutte le esclusioni previste da questa clausola non hanno valore, qualora siano state inserite nella polizza, le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 4.4 – Sanzioni internazionali

La Società, in qualità di assicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun Indennizzo o risarcimento in virtù della presente Polizza, qualora il pagamento di tale Indennizzo o risarcimento esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



SEZIONE DANNI ALLE COSE

Art. 4.5 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) I costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) I danni da corrosione, incrostazione, deperimento inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) Le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) Gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) I danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) Le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) I danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza:

- j) I danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- k) Danni alle opere od impianti preesistenti;
- l) I costi di demolizione e sgombero;
- m) I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- o) I danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.
- p) I danni causati da furto, tentato furto e rapina;
- q) I danni da atti vandalici e dolosi;
- r) I danni derivanti da presenza, uso, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- s) I danni da terremoto;
- t) I danni da inondazione, alluvione, allagamento;
- u) I danni da eventi atmosferici.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.6 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- a) I danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- b) I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione stradale ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- c) I danni causati da natanti o aeromobili;
- d) La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- e) I danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- f) I danni derivanti da polvere;
- g) I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel suolo suscettibile di sfruttamento;
- h) Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;
- i) I danni da furto;
- j) I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- k) I danni a cose dovuti a vibrazioni.
- l) Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
- m) I danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- n) I danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.1 – Limiti, Scoperti e Franchigie

Gli importi relativi a limiti, Scoperti e Franchigie ove indicati nella Scheda Tecnica di Polizza, sono definiti in base alla scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione del cont

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE

Art. 6.1 – Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Opera, escludendo il solo valore dell'area ed oneri di urbanizzazione;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) diminuito dell'importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Opera al momento del Sinistro (stima a). Se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'Opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'Opera, ferma restando l'integrale applicazione delle Franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di Polizza. Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata risulterà insufficiente in misura non superiore al 10% (dieci per cento). Qualora tale limite del 10% (dieci per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Art. 6.2 - Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, come indicato negli artt. 1913 e 1914 del Codice Civile, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:

- a) Darne immediata comunicazione scritta all'Intermediario che gestisce la Polizza o alla Società mediante lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata);
- b) Inviare al più presto, un dettagliato rapporto scritto;
- c) Provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) Fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove necessarie alla gestione del sinistro;
- e) Conservare e mettere a disposizione i beni danneggiati per eventuali controlli, fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'avviso, l'Assicurato, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 6.3 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.4 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve farne denuncia entro 10 (dieci) giorni dal fatto o dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per la raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83, 32100, Belluno (BL), Italia, Tel. + 39 0437 938611 – vhv@pec.it – www.vhv.it
Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro imprese di Belluno n.: 00075940254 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

